



## IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Sofia Gancitano	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. **1/2021 R.G. Conc. Prev.**, riunita alla n. **126/2020 R.G. Pref.**, ha pronunciato il seguente

### **DECRETO ex art. 161 co. 6 L.F.**

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, comma 6 L.F., depositata da IMMER S.R.L. (p.i. e c.f. 01448340297), con sede legale in Rovigo P.le Domenico Piva n. 10, in persona del legale rappresentante dott. Luca Saggiaro, rappresentata e difesa dagli avv.ti Debora D'Aquino e Alessandro Micucci;

riscontrato, ad un primo e sommario esame - privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura - il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale, che - dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 L.F. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* - la sede legale risulta a Rovigo e non vi sono allo stato indici che inducano a ritenere che non vi sia coincidenza tra la sede legale e quella principale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa, avente ad oggetto l'acquisto e vendita, locazione e

sublocazione di terreni, fabbricati con qualsiasi destinazione e costruzione di complessi immobiliari;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 L.F., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzia lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di un equilibrio finanziario;

rilevato che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7117/2020), se è vero che l'abuso del procedimento concordatario può essere acclarato fin dall'avvio del preconcordato, lo stesso deve manifestarsi immediatamente e con evidenza, non potendo assumere pregnanza la circostanza che sia pendente un'istanza per la dichiarazione di fallimento, atteso che la domanda anticipata di concordato consiste proprio nell'attribuzione di una scadenza per il completamento del corredo concordatario e implica, per sua natura, un differimento del procedimento prefallimentare che lo contiene, oltre al fatto che l'art. 161 co. 10 L.F., contemplando l'ipotesi della contestuale pendenza del procedimento prefallimentare, già predispone uno strumento di contenimento all'eccessivo prolungamento del periodo di c.d. *automatic stay*;

rilevato, pertanto, che non appaiono sussistere evidenti profili di abuso nell'iniziativa assunta dalla ricorrente;

considerato che, in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da IRON SPV s.r.l. e rubricato n. 126/2020 R.G. Prefall., ai sensi dell'art. 161, comma 10, L.F., il termine richiesto non può che essere concesso per un periodo di tempo pari a sessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato (cfr. Cass. n. 29740/2018);

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo al rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del comma 7 dell'art. 161 L.F., è abilitato al compimento degli atti urgenti di

straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere del commissario e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo comma 8, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato; ritenuta, sotto tale profilo, l'opportunità di prevedere l'onere, a carico di IMMER S.R.L., di depositare:

a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;

b) mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

ritenuto opportuno, anche ai fini dell'autorizzazione al compimento di eventuali atti di straordinaria amministrazione, nominare quale commissario giudiziale il **Dr. Alberto Astolfi**;

#### **P. Q. M.**

A) assegna a IMMER S.R.L. termine di giorni sessanta, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concordato, per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 L.F.;

B) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga;

- mensilmente una relazione in cui riferisca in merito all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché un'aggiornata relazione relativa alla gestione finanziaria, intesa come rendiconto della manifestazione numeraria di tutti gli accadimenti aziendali, siano essi di natura economica che finanziaria, che abbiano comunque l'effetto di incidere sulle sue capacità patrimoniali, proponendo altresì il raffronto tra i flussi dei periodi contigui al fine di far emergere il risultato della gestione corrente, relazione quest'ultima che dovrà essere pubblicata entro il giorno successivo nel Registro delle Imprese a cura del cancelliere;

C) dispone che la società trasmetta la relazione sopraindicata al commissario giudiziale, il quale dovrà riferire in merito;

D) nomina commissario giudiziale il **Dr. Alberto Astolfi**.

Si comunichi.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 3.02.2021

Il Presidente  
Paola Di Francesco